

### **Risposta al quesito del 23.03.2026**

**D.: Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si chiede se l'aggiudicazione potrà avvenire con il criterio dell'esclusione automatica delle offerte anomale, lì dove vi fossero almeno cinque offerte valide**

**R.:** Conformemente a quanto previsto dall'art. 18.5 del disciplinare di gara, saranno ritenute apparentemente anomale e quindi soggette a verifica:

- le offerte il cui ribasso risulterà pari o inferiore o superiore alla soglia come calcolata ai sensi del METODO A descritto in Allegato II.2 del D. Lgs 36/2023;
- le offerte che, pur non risultando apparentemente anomale con l'applicazione del METODO A di cui al precedente capoverso, tuttavia presentino un costo della manodopera inferiore rispetto a quanto stimato a base di gara e riproporzionato in relazione al ribasso offerto.

In presenza di offerte apparentemente anomale il Seggio di gara sospenderà la seduta pubblica per dare avvio al subprocedimento di verifica.

Fermo quanto sopra, non è previsto il criterio di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse

**D.: Si chiede altresì se si potrà sopperire all'eventuale assenza di parte del requisito di cui all'art. punto 9.3, lettera I), del disciplinare di gara, ricorrendo all'istituto del subappalto (possibile fino al 49,99% dell'importo dell'appalto)?**

**R.:** Con riferimento al quesito posto si chiarisce che la natura dell'istituto del subappalto non trova la sua origine nel sopperire alle carenze dei requisiti dell'Appaltatore, bensì nell'organizzazione e gestione aziendale tale per cui l'Aggiudicatario della gara, pur in possesso di determinati requisiti, decide comunque di affidare parte delle lavorazioni, servizi o forniture ad altro soggetto.

Eventuali carenze possono essere diversamente coperte con altri istituti che mette a disposizione la normativa del codice degli appalti, quali l'avvalimento o la partecipazione in RTI.